

R.G. 21/2026



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott. Vincenzo Domenico Scibetta
dott. Luca Fuzio
dott. Luca Verzeni

Presidente
Giudice relatore
Giudice

nel procedimento n. 21/2026, per l'apertura della liquidazione controllata del
patrimonio
promosso da

SIVIERO EDOARDO (C.F. SVRDRD77R14C933A), nato a Como in data
14.10.1977 e residente in [REDACTED] (BG) Via [REDACTED] n. [REDACTED]

rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Bonatto del Foro di Treviso ed
elettivamente domiciliato presso il Suo Studio, sito in Treviso, via dei Pescatori n. 22

- ricorrente -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso depositato in data 21.01.2026 dal sig. **SIVIERO EDOARDO**
(C.F. SVRDRD77R14C933A), nato a Como in data 14.10.1977 e residente in [REDACTED]
(BG) Via [REDACTED] n. [REDACTED] per l'apertura della liquidazione controllata del proprio
patrimonio;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27 co. 2 CCII, atteso
che il ricorrente è residente nel Comune di [REDACTED] e che, quindi, il centro degli
interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;

rilevato che il ricorrente riveste la qualità di debitore ex art. 65 co. 1 CCII, in
quanto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta
amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi
speciali per il caso di crisi o insolvenza;

valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente,
atteso che lo stesso non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte a fronte di



un'esposizione debitoria di € 236.968,34, derivante da debiti maturati principalmente nei confronti di Arizona SPV S.r.l., Sestante Finance S.r.l., Best Capital Italy S.r.l. e di Agenzia delle Entrate Riscossione;

evidenziato che, a corredo della domanda, è stata prodotta la documentazione di cui all'art. 39 CCII;

considerato che il debitore è titolare della quota parte di $\frac{1}{2}$ dell'immobile già adibito ad abitazione familiare, assegnato alla moglie, sig.ra Sendy Cattaneo, affinché vi risieda con i figli, identificato al N.C.E.U. del Comune di Paladina a Foglio 1, part. 734 sub. 701, Via Donizetti, 6, Cat. A/3, cl. 3, p. 3, vani 5,5, RD€ 411,87 e part. 944 sub 8, p. T, cl. 6 Cat. C/6, mq. 15, RD€ 37,96, il cui valore stimato è di euro 150.000,00 per l'intero;

Considerato altresì che il ricorrente risulta titolare di un'autovettura Fiat 600 targata [REDACTED] acquistata nel 2014 e, in comproprietà con la [REDACTED] sig. [REDACTED] di altra autovettura targata [REDACTED]

considerato ancora che il sig. SIVIERO è titolare di conto corrente bancario acceso presso [REDACTED] e di un libretto di risparmio acceso presso [REDACTED]

rilevato che il sig. SIVIERO risulta assunto con contratto a tempo indeterminato presso la società [REDACTED] da cui percepisce un'entrata mensile media pari a circa € 2.000,00, come emerge dalle dichiarazioni contabili in atti;

rilevato ancora che il sig. SIVIERO risiede con una coinquilina in immobile condotto in locazione, per il quale corrisponde la quota parte di canone mensile pari ad euro 250,00;

rilevato, ancora, che lo stipendio del sig. SIVIERO risulta gravato da pignoramenti presso terzi operati da diversi creditori, che ne impongono una pesante decurtazione, nonché dall'obbligo di mantenimento gravante sui figli minori a lui coaffidati ma collocati presso la moglie, per un importo pari ad euro 600,00 mensili. In proposito il Tribunale rileva come sia onere del ricorrente ottenere, a seguito dell'intervenuto raggiungimento della maggiore età dei tre figli, come espressamente indicato in ricorso, e della raggiunta indipendenza economica di almeno due di essi, la revoca dell'obbligo di corresponsione dell'assegno ovvero una rimodulazione dell'entità del medesimo, facendo ricorso al Tribunale competente;

rilevato che il sig. SIVIERO elenca spese necessarie per il proprio sostentamento per un importo mensile di € 1.346,25 circa e che tale importo appare congruo in relazione alla composizione del nucleo familiare (ma lo stesso andrà rivisto necessariamente dopo che il ricorrente avrà ottenuto la revisione o la revoca dell'assegno di mantenimento nei confronti dei figli, circostanza che sarà valutata



anche ai fini dell'accertamento della sua buona fede nella prospettiva dell'esdebitazione);

ritenuto che il sig. [REDACTED] ha dichiarato di voler mettere a disposizione dei creditori il ricavato della vendita della propria quota dell'immobile coniugale (già sottoposto a procedura esecutiva), il T.F.R. maturato ad ottobre 2025 (per un importo complessivo pari ad euro 10.500,00) e l'importo di euro 300,00 mensili del proprio stipendio;

tenuto conto, con riferimento ai pignoramento in essere presso terzi e alla relativa cessione del quinto dello stipendio del ricorrente, che i medesimi, dalla data del presente provvedimento, sono inopponibili alla procedura, per il principio della par condicio creditorum, la cui salvaguardia costituisce la ratio della sottrazione a chi accede alla procedura di liquidazione della disponibilità dei suoi beni, e tra questi rientra anche il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del debitore destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c. (principio mutuato dalla disciplina fallimentare- v. sul punto Cass.10/08/2017, n. 19947 - La Cassazione con la pronuncia condivisibile citata ha osservato che l'ordinanza di assegnazione si configura come una cessione pro solvendo o una datio in solutum condizionata al pagamento della somma dovuta in favore del creditore procedente e l'effetto satisfattivo del diritto del creditore non coincide con il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo e determina il trasferimento del credito pignorato, ma è rimesso alla successiva riscossione dell'importo assegnato. Il pagamento di taluno dei creditori successivamente all'apertura della liquidazione è quindi impedito dal principio generale del concorso dei creditori di cui all'art.2741 c.c.);

ritenuto che il debitore debba mettere a disposizione dei creditori il quinto della retribuzione percepita mensilmente (anche laddove superiore all'importo indicato di euro 300,00), nonché per intero le tredicesime mensilità e le autovetture di proprietà (che potranno essere escluse solo laddove il liquidatore accerti la loro non liquidabilità in concreto)

osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, avv. Monica Ghidetti, la quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economico, finanziaria e patrimoniale del debitore;

osservato infine che, ai sensi dell'art. 6 CCII, gli unici crediti aventi natura prededucibile sono quelli vantati dall'O.C.C. e dal liquidatore, e che i compensi riconoscibili ai professionisti andranno necessariamente limitati alla misura prevista dal DM 147/2022 sui compensi professionali relativi ai procedimenti di liquidazione giudiziale, stante la identità di funzione svolta dalla procedura di liquidazione controllata, con le riduzioni di legge;



ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b), CCII, si ritiene opportuno confermare come liquidatore il gestore della crisi, che ha redatto la relazione e che già conosce la situazione della ricorrente, avv. Monica Ghidetti;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del sig. **SIVIERO EDOARDO** (C.F. SVRDRD77R14C933A), nato a Como in data 14.10.1977 e residente in [REDACTED] (BG) Via [REDACTED] n. [REDACTED]

nomina giudice delegato il dott. Luca Fuzio;

nomina liquidatore l'avv. Monica Ghidetti;

ordina al debitore di depositare, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ordina al debitore e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito della ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di 4/5 della retribuzione mensilmente percepita, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, oltre ad ogni ulteriore entrata che a qualsiasi titolo dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, e questo per la durata di 3 anni (36 mensilità complessive);

dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del sig. SIVIERO Edoardo (ivi compresi i pignoramenti presso terzi in essere sul proprio stipendio);

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di



liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda, alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3, CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, depositando una relazione nella quale dà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione;

dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, precisando che I) nel rapporto, il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII, II) il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;

dispone che la presente sentenza sia inserita sul sito internet del Tribunale di Bergamo, nonché sul pubblico registro automobilistico in relazione ai beni mobili registrati ricompresi nel compendio oggetto di liquidazione;

manda alla Cancelleria per la notificazione ai debitori e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, il 28 gennaio 2026

Il Giudice estensore

Dott. Luca Fuzio

Il Presidente

dott. Vincenzo Domenico Scibetta

